

Contribuzione volontaria

I versamenti dei contributi volontari da parte dei lavoratori possono essere effettuati per le seguenti **ragioni**:

1) a seguito della **cessazione o interruzione del rapporto di lavoro per perfezionare** i requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per raggiungere il diritto ad una prestazione pensionistica o per **incrementare** l'importo della pensione a cui si avrebbe diritto;

2) **in caso di sospensione dal lavoro**, anche per periodi di breve durata (aspettativa per motivi personali o familiari ecc.);

3) **in casi di sospensione o interruzione del rapporto di lavoro** previsti in casi specifici successivi al 31.12.1996 (**congedi per formazione**, congedi per gravi e documentati **motivi familiari**, **aspettativa** non retribuita per motivi privati o **malattia** ecc.), in alternativa alla possibilità di riscatto (art. 5 Dlgs n. 564/1996);

4) per **attività svolta con contratto part time**, se effettuata a copertura o ad integrazione dei periodi di attività lavorativa svolta a orario ridotto;

5) **per integrare i versamenti per attività lavorativa svolta nel settore agricolo** con iscrizione per meno di 270 giornate complessive di contribuzione effettiva e figurativa nel corso dell'anno.

□ Destinatari

Gli assicurati che possono beneficiare dei versamenti volontari sono (Dlgs n. 184/1997):

- **lavoratori dipendenti** iscritti all'Ago nonché ai Fondi previdenziali sostitutivi ed esclusivi;

- **lavoratori autonomi** (artigiani, commercianti, agricoli autonomi);

- **iscritti alla gestione separata** Inps.

Anche i **superstiti** possono effettuare i versamenti volontari del soggetto deceduto per il periodo compreso tra l'autorizzazione Inps e la data del decesso (Inps, circ. n. 50/2008).

CONTRIBUTI VOLONTARI LAVORATORI DIPENDENTI

□ Presupposti

Il rilascio dell'autorizzazione ai versamenti volontari è subordinato:

- alla **cessazione ovvero all'interruzione del rapporto di lavoro** che ha dato origine all'obbligo assicurativo; non è ammissibile cioè l'iscrizione a forme di previdenza obbligatoria (comprese le Casse dei liberi professionisti), né il contestuale accreditamento di contributi figurativi per qualsiasi ragione;

- al **possesso da parte dell'assicurato di almeno 5 anni** di contributi (260 contributi settimanali ovvero 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati;

- al **possesso di almeno 3 anni** di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda, anche attraverso il **cumulo di contributi** versati in diverse gestioni previdenziali anche sostitutive (Enpals) ed esclusive, comprese quelle autonome e quella estera, purché in quella italiana risulti versato almeno un contributo. Sono utili anche i contributi accreditati a fronte della fruizione di **aspettativa per svolgere cariche pubbliche e sindacali**, salvo che per la determinazione della misura del contributo volontario (Inps, circ. n. 50/2008).

I requisiti richiesti, per ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, devono

essere perfezionati con la **contribuzione effettiva** (obbligatoria, volontaria e da riscatto), **escludendo la contribuzione figurativa a qualsiasi titolo accreditata**.

❑ **Compatibilità**

La domanda di prosecuzione volontaria presentata in costanza di **indennità di disoccupazione o mobilità** deve essere accolta. La **decorrenza** dell'autorizzazione può collocarsi in un periodo coperto da contribuzione figurativa per disoccupazione/mobilità, mentre la decorrenza dei **pagamenti** deve necessariamente corrispondere ad un periodo di assenza di contribuzione (Inps, circ. n. 50/2008).

I periodi da **riscatto degli studi universitari** da parte di soggetti che non hanno ancora iniziato a lavorare costituiscono requisito per l'ammissione alla prosecuzione volontaria solo dopo che, operata la scelta della gestione di destinazione, la contribuzione accantonata nell'evidenza contabile sarà affluita alla posizione assicurativa dell'interessato nella gestione dallo stesso prescelta.

C'è compatibilità tra prosecuzione volontaria e contribuzione proveniente da **lavoro occasionale accessorio**, affluita alla Gestione separata o al Fondo pensione lavoratori dipendenti (Inps, circ. n. 91/2010).

❑ **Effetti**

I contributi volontari sono **utili** per coprire con la contribuzione i periodi di non lavorato indicati in premessa ai fini della maturazione del **diritto e la misura della pensione**.

❑ **Domanda**

La domanda **sottoscritta dall'assicurato** deve essere inoltrata alle Sede dell'ente previdenziale competente per residenza, direttamente o tramite uno degli Enti di Patronato che forniscono gratuitamente la loro assistenza.

La richiesta può essere presentata anche in **sede di domanda di pensione**.

❑ **Pagamento**

L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria che non ha alcuna scadenza di validità temporale e viene concessa dal:

- **primo sabato successivo** alla data di presentazione della domanda, per la generalità dei lavoratori dipendenti;

- **primo giorno del mese** in cui è stata presentata la domanda, nel caso di lavoratori autonomi (artigiani e commercianti).

Se la domanda viene presentata **prima della cessazione** dell'attività lavorativa dipendente o autonoma, la decorrenza è fissata rispettivamente dal primo sabato successivo alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato ovvero dal primo giorno del mese successivo alla cancellazione dagli elenchi per gli artigiani e i commercianti.

È possibile effettuare i versamenti volontari per i periodi che si collocano temporalmente nel **semestre antecedente la data di presentazione della domanda** solo se non sono già coperti da altra contribuzione.

Si versano **utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale** sui quali è già indicato l'importo e che vengono inviati dall'Inps:

- unitamente al provvedimento di accoglimento della domanda per versare gli arretrati;

- all'inizio di ogni anno per effettuare i versamenti entro le scadenze previste.

È consentito il pagamento anche in «via telematica» tramite il sito www.inps.it.

Il versamento dei contributi volontari per i periodi:

- **arretrati** (compresi tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il trimestre immediatamente antecedente a quello relativo al primo bollettino) deve essere effettuato **entro il trimestre solare successivo** a quello di ricezione del provvedimento di accoglimento della domanda (entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno);

correnti (per i quattro trimestri di ogni anno) deve essere effettuato **entro il trimestre solare successivo** a quello di riferimento.

I contributi volontari a copertura dei periodi scoperti di contribuzione che si **collocano nel semestre antecedente** la data di decorrenza dell'autorizzazione devono essere versati con le stesse modalità previste per il versamento degli arretrati ed unitamente agli stessi. I **versamenti effettuati in ritardo** oltre i previsti termini di scadenza sono nulli e rimborsabili, mentre quelli versati in misura inferiore rispetto al dovuto comportano una riduzione dell'anzianità contributiva utile ai fini del calcolo della pensione.

❑ **Ammontare dei contributi volontari**

L'importo dei contributi volontari è pari al prodotto tra l'**aliquota contributiva di finanziamento** in vigore presso la gestione previdenziale interessata (contributi complessivi compresa la quota a carico del lavoratore) e la **retribuzione**.

Occorre distinguere le seguenti categorie.

1) per i **lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati dal 12 luglio 1997**, l'importo del contributo dovuto è settimanale e viene calcolato sulla base delle ultime **52 settimane di contribuzione** obbligatoria anche se non collocate temporalmente nell'anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda. **L'importo minimo settimanale** della retribuzione su cui calcolare il contributo volontario non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983, e successive modificazioni (art. 7 Dlgs n. 184/1997). Per il 2010 il valore minimo della retribuzione media settimanale è pari a 184,39 euro, mentre per il **2011** è di 186,97 (Inps, circ. n. 167/2010). L'aliquota contributiva applicabile nel 2010 è pari a:

- 27,87% per gli assicurati autorizzati sino al 31 dicembre 1995;

- 31,37% per quelli autorizzati dal 1° gennaio 1996 per retribuzioni annue fino a 42.364 euro. Oltre l'aliquota passa a 32,37%;

2) per i lavoratori **dipendenti agricoli** l'aliquota è per tutti i soggetti autorizzati pari nel 2010 al 27,30%.

Riepilogo

Versamento contributi volontari



Solo in presenza di Cessazione o interruzione dell'attività



Occorrono almeno 5 anni di contributi in qualunque tempo versati e 3 anni di contributi nei 5 anni precedenti la domanda



Compatibile



Con la percezione dell'indennità di disoccupazione e mobilità



Con il versamento di contributi alla Gestione separata Inps per lavoro occasionale/ accessorio

CONTRIBUTI VOLONTARI LAVORATORI AUTONOMI

Per la categoria di **artigiani, commercianti e lavoratori agricoli autonomi** (coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori professionali) cambiano i criteri di calcolo del contributo volontario.

Per i **lavoratori autonomi** (artigiani e commercianti), l'importo del contributo dovuto è mensile e viene determinato sulla **media dei redditi da impresa** denunciati ai fini Irpef negli ultimi 36 mesi di contribuzione precedenti la data della domanda, corrispondenti ad una delle **8 classi di reddito** previste. L'importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per il 2010 è calcolato con le seguenti aliquote (Inps, circ. n. 22/2010):

	Artigiani	Commercianti
titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni	20,00%	20,09%
collaboratori di età non superiore ai 21 anni	17,00%	17,09%

Per i **coltivatori diretti**, l'importo del contributo è settimanale e viene determinato sulla base della **media dei redditi degli ultimi tre anni** di lavoro, corrispondenti ad una delle **4 classi di reddito** stabilite. Non può comunque essere inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti.

L'aliquota 2010 applicabile è pari a 18,30%.

L'importo del **contributo minimo** settimanale non può essere inferiore a (Inps, circ. n. 79/2010).

- euro 51,39 settimanali, se l'autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata entro il 31 dicembre 1995;

- euro 57,84 settimanali, se l'autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995.

CONTRIBUTI VOLONTARI PARASUBORDINATI

L'art. 2 del Dm n. 282 del 2 maggio 1996 e il Dlgs n. 184/1997 hanno esteso la disciplina della prosecuzione volontaria ai lavoratori iscritti alla **gestione separata** Inps, in possesso dei previsti requisiti.

Soggetti

L'autorizzazione ai versamenti volontari può essere richiesta dai lavoratori che sono stati iscritti alla gestione separata **in qualità di collaboratori (coordinati e continuativi, a progetto), associati in partecipazione e lavoratori autonomi** se:

- hanno **cessato** l'attività lavorativa;

- **non versano contributi** nella gestione separata.

Il lavoratore **può ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria**, in altra gestione previdenziale (obbligatoria o autonoma), solo con decorrenza anteriore all'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Inps, circ. n. 103 del 30.4.1997).

Durante il **periodo di iscrizione alla gestione separata** non può effettuare i versamenti volontari in altra forma di previdenza (Circ. n. 103 del 30.4.1997).

I versamenti volontari in **altra forma pensionistica** possono essere effettuati anche durante i periodi di iscrizione alla gestione separata solo nel caso in cui l'autorizzazione sia stata concessa in data anteriore:

- **all'1.4.1996**, data di insorgenza dell'obbligo assicurativo per i lavoratori non iscritti a forme pensionistiche obbligatorie;

- **al 30.6.1996**, data di insorgenza dell'obbligo assicurativo per i lavoratori iscritti anche ad altre forme pensionistiche obbligatorie (Inps, circ. n. 93 del 30 aprile 1998).

Effetti

L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è **utile** per raggiungere il diritto e la misura

alla pensione nella gestione separata Inps se cessa l'attività lavorativa che ha dato luogo all'iscrizione nella gestione separata.

□ Requisiti

Per ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria il richiedente deve far valere:

- almeno **un anno di contribuzione effettiva** nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda (Inps, circ. n. 112 del 25 maggio 1996);
 - in alternativa, a partire **dall'1.1.2001** (art. 60, comma 10, della legge n. 388/2000), **cinque anni complessivi di contribuzione** (Inps, circ. n. 96 del 3 giugno 2003).
- Il requisito contributivo deve essere perfezionato sulla base della **solà contribuzione versata nella Gestione separata** (Inps, circ. n. 96 del 3 giugno 2003).

□ Autorizzazione

L'autorizzazione ai versamenti volontari decorre:

- **dal mese di presentazione della domanda**, se risultano perfezionati tutti i requisiti di assicurazione e di contribuzione ed è cessata l'attività lavorativa;
- dal primo giorno del **mese successivo alla presentazione della domanda** ovvero alla **cessazione** dell'attività lavorativa, se la richiesta di autorizzazione è stata presentata prima della cessazione dell'attività lavorativa nella gestione separata.

La contribuzione obbligatoria versata nella gestione separata per attività lavorativa cessata nel corso dell'anno in cui è stata presentata la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria deve essere attribuita al solo periodo di iscrizione anche se l'importo versato sarebbe sufficiente a coprire l'intero anno perché superiore al minimale annuo di contribuzione previsto nella gestione commercianti (Inps, circ. n. 96 del 3 giugno 2003).

È possibile, inoltre, versare i contributi volontari **per il semestre antecedente la data di decorrenza dell'autorizzazione** se non risulta versata contribuzione obbligatoria ovvero accreditata contribuzione figurativa.

L'autorizzazione ai versamenti volontari, se concessa, **non è soggetta a decadenza** ed è valida fino al momento del pensionamento.

□ Vicende successive all'autorizzazione

I versamenti volontari effettuati nella gestione separata sono soggetti alle seguenti vicende (Inps, circ. n. 93/1998 e n. 96/2003):

- **possono essere sospesi** e ripresi, successivamente, senza l'obbligo di presentare nuova domanda anche nel caso in cui il lavoratore vuole **ricominciare** ad effettuare i versamenti volontari dopo aver iniziato una nuova attività in qualità di collaboratore o lavoratore autonomo, nuovamente interrotta;
- **devono essere sospesi** durante i periodi di attività lavorativa svolti con l'obbligo di iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatorie (lavoro dipendente o autonomo, liberi professionisti, ecc.);
- **non sono ammessi** per periodi successivi alla liquidazione di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, a carico di una delle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive della stessa ovvero delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

□ Importo e versamento

È calcolato applicando, all'importo medio **dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente** la domanda, l'aliquota di finanziamento prevista per i lavoratori tenuti al versamento obbligatorio e non iscritti ad altra forma di previdenza, per il 2010 del 26% (Inps, circ. n. 96/2003). L'importo del **contributo minimo mensile** è determinato applicando l'aliquota di finanziamento al minimale di reddito vigente nella Gestione speciale commercianti:

- minimale 2010 artigiani/commercianti: 14.334 euro;

- minimale gestione separata 2010: 3.727 euro (310,58 euro mensili).

L'importo del contributo è mensile, come per la contribuzione obbligatoria, e il versamento trimestrale deve essere effettuato alle normali scadenze previste per la generalità dei lavoratori dipendenti e autonomi.

Riepilogo

Versamento contributi volontari nella Gestione separata Inps



Solo in presenza di Cessazione dell'attività e mancanza i contributi versati



Occorre almeno 1 anno di contribuzione versato alla gestione separata. Nel quinquennio precedente o 5 anni di contributi versati in qualsiasi tempo



Incompatibile



Con la liquidazione di una pensione a carico dell'Ago e delle altre forme previdenziali obbligatorie